

# Micari a rischio ineleggibilità: il caso in Parlamento

## Il candidato dem non si è dimesso da rettore. Ma la legge non lo consente

### Carta canta

Anche lo statuto universitario vieta il doppio incarico. E c'è il precedente risolto da una sentenza della Consulta

di **CARMINE GAZZANNI**

**O**rmai i leader politici da giorni sono "emigrati" da Roma a Palermo per la campagna elettorale. C'è, però, anche un movimento al contrario che ci porta direttamente da Palermo a Roma, segno tangibile di come la lotta siciliana sia più di una competizione regionale, visto l'avvicinarsi delle elezioni politiche. E così, tra gli atti depositati negli ultimi giorni a Montecitorio, scopriamo due interpellanze, una presentata dai Cinque stelle, l'altra dagli ex pentastellati, che vanno nella stessa, identica direzione: **Fabrizio Micari**, il candidato dem per Palazzo d'Orléans, sarebbe ineleggibile. I due atti, firmati uno da **Chiara Di Benedetto** e l'altro da **Giulia Di Vita**, entrambe siciliane, premono sugli stessi dubbi, che riguardano il mantenimento della carica di rettore dell'università di Palermo, da cui lo stesso Micari ha dichiarato di non volersi dimettere, tanto che, almeno per ora, ha preferito optare per il congedo. Potenziale conflitto d'interessi, lamentano i firmatari dei due atti. La ragione? Lo spiega l'articolo 1 dello statuto dell'università, che ribadisce il "carattere

laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico del ruolo"; senza dimenticare l'articolo 10 dello stesso statuto che recita: "i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di

Amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica". Come se non bastasse, anche la legge regionale precisa che i deputati regionali non possono ricoprire, ricordano le due interpellanze, "cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, enti dipendenti dalla regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza". Ci sarebbe, insomma, l'ombra di un conflitto d'interessi, secondo quanto riportato negli atti parlamentari. Dubbi che, peraltro, trovano appoggio in una sentenza della Corte costituzionale del 2008 riguardante la Valle d'Aosta, in cui si affermava che le peculiarità della figura del rettore consentivano di ritenere ragionevole la previsione di uno specifico caso di ineleggibilità, "al fine di evitare che dette peculiarità potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale". Appunto.

